Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 7 marzo 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 65.

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti a nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 6.000.

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, n. 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della legge 17 aprile 1957, n. 247, ed al maggior onere di lire 1.000.000.000 si provvede con le nuove entrate di cui alla legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8 ».

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66.
Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:

a) alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;

b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;

c) a promuovere iniziative aventi per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia — in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate — le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;

d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;

e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno.

I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;

2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;

3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;

4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;

5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;

6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;

7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.

In casi di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'articolo 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.

Art. 5.

La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;

b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;

c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.

Art. 6.

L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.

L'organizzazione periferica è costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.

Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.

Art. 7.

Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione

delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno.

Art. 8.

Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.

Art. 9.

L'ammontare della pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14.

Art. 10.

I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino alcuna attività lavorativa, nonchè i ciechi ospitati in istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.

Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale, o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all'articolo 9.

Qualora, a causa di altra infermità, il cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 11.

L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposite Commissioni interprovinciali o regionali nominate dal Ministro per la sanità e composte di tre medici oculisti:

a) uno designato dal Ministero della sanità;

b) uno designato dall'Opera nazionale per ciechi civili;

c) uno designato dalla Unione italiana ciechi civili.

Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale ciechi civili a proprio carico.

Art. 12.

Il parere della Commissione, di cui all'articolo 11, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanità, composta di:

a) un direttore di clinica oculistica designato dal Ministero della sanità;

b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

c) un medico oculista designato dalla Unione italiana ciechi.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata in diverse Sottocommissioni, i cui componenti sono nominati con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 11, in relazione all'articolo 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.

Art. 15.

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico della Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 16.

Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera *d*) dell'articolo 1.

Art. 17.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa allo « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.

Art. 19.

L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — SULLO — GIARDINA — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 67.

Autorizzazione di spesa per il completamento del Laboratorio sperimentale funiviario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per il completamento, a cura del Ministero dei trasporti, delle attrezzature del Laboratorio sperimentale funiviario di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 183, per l'acquisto dell'area sulla quale dovrà sorgere un impianto funiviario sperimentale e per l'acquisto, la costruzione ed il montaggio delle varie strutture e membrature dell'impianto stesso.

Art. 2.

All'impianto funiviario sperimentale di cui al precedente articolo 1, il cui progetto è redatto dal Ministero dei trasporti, viene riconosciuto a tutti gli effetti il carattere di pubblica utilità.

Art. 3.

La somma di cui all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

Art. 4.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione stessa e, per l'esercizio finanziario 1961-1962, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 545 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per provvedere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68.

Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione.

A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.

La durata dei mutui non può superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo o dell'immobile da adattare ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, per le opere stesse, sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 4.

Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:

1) il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

5) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;

6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

7) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

8) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

9) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;

10) un rappresentante della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T.).

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Potranno essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresì essere sentita la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 5.

Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovrà essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario.

Art. 6.

Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.

Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione.

Art. 7.

A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo non superiore al 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti.

Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.

Tale contributo è concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non può superare i dieci anni.

Art. 8.

Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti dagli articoli 1 e 7, ai quali è vincolata la concessione dei contributi rateali, i contributi sono corrisposti direttamente.

E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.

Art. 9.

I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

per l'esercizio	1961-62	L.	200.000.000
» »	1962-63	»	200.000.000
» »	1963-64	»	150.000.000
» »	1964-65	»	130.000.000
» »	1965-66	»	120.000.000

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sarà provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:

per l'esercizio	1961-62	L.	200.000.000
» »	1962-63	»	400.000.000
» »	1963-64	»	550.000.000
» »	1964-65	»	680.000.000
dall'esercizio	1965-66		
sino all'esercizio	1985-86	»	800.000.000
per l'esercizio	1986-87	»	600.000.000
» »	1987-88	»	400.000.000
» »	1988-89	»	250.000.000
» »	1989-90	»	120.000.000

L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente art. 7 non può superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo.

Art. 11.

A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilità, a tale data, sul conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato « fondo di rotazione legge 4 agosto 1955, n. 691 - provvidenze a favore dell'industria alberghiera », sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.

A valere sulle disponibilità di quest'ultimo conto, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo disporrà la emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell'articolo 3, dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme comunque di spettanza del cessato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è prorogato, ad ogni effetto, di due anni.

Art. 14.

Gli immobili finanziati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtù di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa osservanza di quanto prescrive l'articolo 16, primo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso dei contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quando essi si riferiscano ad opere di ammodernamento ed arredamento degli esercizi ricettivi.

Art. 15.

Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonchè tutte le disposizioni che disciplinano l'attività degli Istituti di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1962.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1962-63.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1962-63.

Roma, addì 15 gennaio 1962

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

N. dell'esercizio 1961-62 (1)	N. dell'esercizio 1962-63 (2)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1961-62 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1962-63 (Col. 4 + 5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66) . .	41.000.000	+ 4.500.000	(a) 45.500.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	51.000.000	+ 8.500.000	(a) 59.500.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	1.900.000	+ 600.000	(a) 2.500.000
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	+ 12.000	(a) 14.000
			93.902.000	+ 13.612.000	107.514.000
		SPESA			
1	1	Indennità di trasferta e di missione	6.000.000	—	6.000.000
2	2	Interventi diretti alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	51.000.000	+ 8.500.000	59.500.000
3	3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale . .	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio .	5.000.000	+ 1.000.000	(b) 6.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	6.500.000	—	6.500.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	4.000.000	—	4.000.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; artt. 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	1.350.000	+ 650.000	(b) 2.000.000
8	8	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e delle relative famiglie	1.200.000	—	1.200.000
9	9	Spese casuali	200.000	—	200.000
—	10	Rimborso di somme indebitamente percette	—	50.000	(c) 50.000
10	11	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	18.652.000	+ 3.412.000	22.064.000
			93.902.000	+ 13.612.000	107.514.000

(a) Aumento proposto in relazione a previsto maggior gettito.
(b) Aumento dipendente da previsto maggior fabbisogno.
(c) Capitolo di nuova istituzione.

Roma, addì 15 gennaio 1962

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del capoluogo del comune di Misano Adriatico (Forlì).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Misano Adriatico (Forlì) in data 17 novembre 1956, n. 34, con la quale è stato proposto che una parte del territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Misano Adriatico non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del capoluogo del comune di Misano Adriatico (Forlì) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nel territorio del capoluogo del comune di Misano Adriatico, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Forlì è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1962.

Approvazione dei piani tecnici n. 634 e 1004, presentati dalla Società esercizi telefonici, concernenti la installazione dell'autocommutatore telefonico compartimentale di Catania ed i relativi circuiti interdistrettuali e trasversali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Viste le domande presentate dalla Società esercizi telefonici intese ad ottenere l'approvazione dei piani tecnici n. 634 e 1004, riguardanti l'installazione dell'autocommutatore compartimentale di Catania ed i relativi circuiti interdistrettuali e trasversali;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'installazione dell'autocommutatore compartimentale di Catania ed i relativi circuiti interdistrettuali e trasversali;

Ritenuto che i lavori previsti nei piani tecnici rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici numeri 634 e 1004, presentati dalla Società esercizi telefonici, concernenti la installazione dell'autocommutatore compartimentale di Catania ed i relativi circuiti interdistrettuali e trasversali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 651, presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Paola (Cosenza) mediante la installazione di una centrale automatica di 600 numeri, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 10 luglio 1961 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 651, relativo all'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Paola (Cosenza) mediante l'installazione di una cen-

trale automatica di 600 numeri, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica del comune di Paola (Cosenza) mediante la installazione di una centrale automatica;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 651 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Paola (Cosenza) mediante la installazione di una centrale automatica di 600 numeri.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 651 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 2C/38/II, presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente la costruzione di un edificio da destinarsi a sede dei servizi telefonici di Civitavecchia, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la sua esecuzione e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, numero 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 16 settembre 1961 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 2C/38/II, relativo alla costruzione di un edificio da destinarsi a sede dei servizi telefonici di Civitavecchia;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la costruzione di un edificio da destinarsi a sede dei servizi telefonici di Civitavecchia;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 2C/38/II presentato dalla Società telefonica tirrena concernente la costruzione di un edificio da destinarsi a sede dei servizi telefonici di Civitavecchia.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 2C/38/II sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 29 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1504)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 3C/66, presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'inclusione nella rete telefonica urbana di Recco delle reti telefoniche urbane di Sori e di Camogli, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 9 agosto 1961 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3C/66, relativo all'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, nella rete urbana di Recco (CS del CD di Rapallo) delle reti urbane di Sori e di Camogli, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase

evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, nella rete urbana di Recco (CS del CD di Rapallo) delle reti urbane di Sori e di Camogli, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3C/66 presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, nella rete urbana di Recco (CS del CD di Rapallo) delle reti urbane di Sori e di Camogli, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1505)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1962.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dovuto dalle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1961 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dello importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al Monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'Amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'Amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'Amministrazione stessa e versati all'Istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'Istituto dalle ditte concessionarie.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1962
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 330. — MONACELLI

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa n. 6-1 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 6-1 2T, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 6-0, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 6-3 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 6-5 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 6-2 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 6-4 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 4-3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto, e termine fisso.

Roma, addì 22 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata sono abrogate a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano:

Tariffa n. 51-52 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 24, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto.

Roma, addì 22 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie », intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie »:

Tariffa XIII (M. F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa X (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo. di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa XI (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa XII, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e termine fisso.

Roma, addì 22 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 322, l'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 323, l'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 326, l'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1962, registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 168, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del geofisico principale Di Benedetto ing. Giovambattista ed è stato respinto, per irricevibilità, il ricorso del geofisico principale Bignami ing. Angelo, ambedue prodotti avverso il decreto ministeriale 30 maggio 1958, con il quale i suddetti funzionari venivano promossi alla qualifica di geofisico principale, anzichè a quella di geofisico superiore.

(1387)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Piotti Francesco, nato a Roma il 4 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 19 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1372)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 58, il ricorso straordinario prodotto il 25 lugio 1957 dalla prof.ssa Olga Gherardini in Mastropierro contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento 28 agosto 1956, col quale l'insegnante stessa era stata restituita al ruolo di provenienza (lettere nella scuola media) con decorrenza dal 1° ottobre 1956, è stato accolto.

(1576)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case popolari per ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1747 del 20 febbraio 1962, il dott. Torello Abati è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi.

(1413)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1962, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 103, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Spedaletti Goffredo, geometra del Genio civile avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 13 settembre 1960, n. 28991, con il quale veniva respinta la domanda di riconoscimento per causa di servizio dell'infortunio avvenuto all'interessato in data 28 febbraio 1959.

(1555)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa fra pescatori « Libertas », con sede in Bolsena (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 febbraio 1962, il rag. Alvaro Breccia è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa fra pescatori « Libertas », con sede in Bolsena (Viterbo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 26 ottobre 1958, in sostituzione del geom. Livio Battaglini, dimissionario.

(1371)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1962, i poteri conferiti al geometra Luigi Passerini, commissario governativo della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 31 agosto 1962.

(1340)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12867, in data 21 febbraio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno, deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati in data 28 maggio 1961.

(1356)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del torrente Uso, in Sant'Arcangelo di Romagna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12869, in data 21 febbraio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del torrente Uso, con sede in Santo Arcangelo di Romagna (Forlì), deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati in data 18 dicembre 1960.

(1357)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valli Grandi Veronesi e Ostigliesi, con sede in Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12868, in data 21 febbraio 1962, è stato approvato con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Valli Grandi Veronesi e Ostigliesi, con sede in Legnago (Verona), deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati in data 27 settembre 1959.

(1358)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 658/188, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione, per alienazione a Fasciani Marianna, nata a Cugnoli (Pescara) il 21 agosto 1924, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Cugnoli, estesa mq. 370 riportata in catasto alla particella n. 213 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cugnoli e nella planimetria tratturale con il numero 213-*b*.

(1369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,95	620,98	620,88	620,90	620,90	620,91	621 —	620,96	621 —
$ Can.	591,15	591,10	591,25	591 —	591 —	591,20	591,10	591,25	591,20	591,20
Fr. Sv.	143,25	143,14	143,17	143,15	143,14	143,19	143,16	143,20	143,16	143,16
Kr. D.	90,25	90,30	90,31	90,28	90,35	90,24	90,295	90,25	90,29	90,25
Kr. N.	87,18	87,19	87,20	87,18	87,15	87,20	87,19	87,20	87,17	87,20
Kr. Sv.	120,31	120,30	120,39	120,39	120,30	120,31	120,405	120,30	120,33	120,32
Fol.	171,64	171,72	171,75	171,70	171,75	171,60	171,69	171,70	171,75	171,70
Fr. B.	12,43	12,477	12,47	12,475	12,4775	12,48	12,4765	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,74	126,745	126,715	126,75	126,74	126,73	126,70	126,73	126,75
Lst.	1748,04	1748,30	1748,40	1748,10	1748 —	1748,10	1748,25	1748,10	1748,20	1748,30
Dm. occ.	155,31	155,30	155,30	155,25	155,28	155,30	155,285	155,30	155,31	155,30
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,045	2',04	24 —	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,79	21,80	21,75	21,80	21,80	21,79	21,7925	21,79	21,80	21,80

Media dei titoli del 6 marzo 1962

Rendita 5 % 1935	109 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1962

1 Dollaro USA	620,895
1 Dollaro canadese	591,05
1 Franco svizzero	143,155
1 Corona danese	90,287
1 Corona norvegese	87,185
1 Corona svedese	120,397
1 Fiorino olandese	171,695
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,722
1 Lira sterlina	1748,175
1 Marco germanico	155,267
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo port.	21,796

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. R. 3,50 % (1934)	214369 (nuda proprietà)	Comune di Pettorano sul Gizio, con usufrutto a favore della Cassa depositi e prestiti	8.872,50
Rendita 5 % (1935)	138299 (nuda proprietà)	Vilardo Guglielmo di Giuseppe, minore, sotto la tutela legale del padre, domiciliato in Scicli (Ragusa). Usufrutto vitalizio a favore di Scala Raffaela fu Giuseppe, domiciliata in Scicli (Ragusa)	1.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	722885	Albo Teresa di Giovanni, minore, emancipata sotto la curatela del marito Longo Giuseppe di Antonio, domiciliato in Villarosa (Caltanissetta). Vincolata come dote costituita alla titolare mediante atto rogato dal notaio Benedetto Deodato da Villarosa in data 7 settembre 1914	175 —
P. R. 3,50 % (1934)	480849	Maresca Pasqualina fu Giovanni, moglie di Lombardo Francesco, domiciliato a Venezia, vincolata quale dote della titolare giusto atto 20 febbraio 1935 per notar Brancaccio di Napoli	3.500 —
Id.	203221 (nuda proprietà)	Buitoni Fosco fu Arnaldo, domiciliato in Firenze, con usufrutto a favore di Zocchi Giulia fu Emilio, ved. di Buitoni Giovanni Battista, domiciliata in Firenze	479,50
Id.	357939 (nuda proprietà)	Giletta Giuseppe fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Alesso Margherita di Pietro, ved. Giletta, moglie in seconde nozze di Alloa Giovanni Luigi, domiciliata in Ruffia (Cuneo), con usufrutto ad Alesso Margherita di Pietro, ved. Giletta Enrico, moglie in seconde nozze di Alloa Giovanni Luigi, domiciliato in Ruffia (Cuneo)	365 —
Id.	444709 (nuda proprietà)	Faccin Olinto, Severino, ed Eugenia fu Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre Oliviero Oliva di Antonio, ved. Faccin, domiciliata in Vicenza, con usufrutto a Oliviero Oliva di Antonio ved. Faccin, domiciliata a Vicenza	1.326,50

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 16 febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(1373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1962 (registro n. 3 Finanze, foglio n. 371) il ricorso straordinario proposto il 28 dicembre 1959 dai commessi di dogana Cavallaro Giovanni, Corbo Clavio, D'Angelo Luciano, D'Anna Matteo, Ercolani Ercole, Fara Salvatore, Giovannozzi Umberto, Lanza Francesco, Lo Coco Gaetano, Lombardo Giovanni, Maruca Antonio, Maurizio Luigi, Russo ved. Giuseppina nata Asaro, Tesi Armando e Viscione Saverio avverso il mancato accoglimento delle loro domande intese ad ottenere il passaggio alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera esecutiva del personale provinciale delle dogane ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, è dichiarato irricevibile nei riguardi dei commessi medesimi, ad eccezione dei ricorrenti Maurizio Luigi, Tesi Armando e D'Anna Matteo, nei confronti dei quali ultimi va dichiarato inammissibile.

(1415)

Avviso di rettifica

Concernente i seguenti dati di tariffa del nuovo Catasto edilizio urbano per i comuni della provincia di Lucca, pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1962:

Pagina	COMUNE	Categoria	Classe	Tariffa (lire) Leggasi	Tariffa (lire) in luogo di
4	Bagni di Lucca	C/2	3ª	3,25	3,20
5	Barga	C/1	7ª	20,45	20,05
5	Barga	C/2	6ª	4,55	4,66
6	Camaiore – zona censuaria II	C/1	9ª	41,65	41,63
11	Massarosa	A/8	3ª	246	646

(1461)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Veduto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

Veduto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958 e 16 febbraio 1962;

Sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Apre un concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni, riservato ai professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica nei rapporti con la storia europea, e che dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola.

Domanda e lavori devono essere trasmessi dai concorrenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche, a mezzo plico raccomandato.

Non è ammessa la presentazione dei lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da essi incaricata.

I plichi raccomandati devono pervenire al Ministero entro, e non oltre, il 30 aprile 1962, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Domanda e lavori dei concorrenti, dopo il 30 aprile, vengono trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via Michelangelo Caetani, 32, Roma).

Apposita Commissione giudica sul merito dei concorrenti e proclama i vincitori.

Il concorrente, alla domanda, redatta in carta da bollo di L. 200, deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, rilasciata dal suo capo d'istituto, comprovante la sua qualifica, il coefficiente, la data di nascita ed infine che egli trovasi in servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla sua carriera didattica o amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo e documento che ritenga utile presentare.

Sono esclusi alla parecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di otto anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione i vincitori saranno chiamati presso la Scuola per occupare i posti messi a concorso.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1957, n. 629.

I membri della Scuola hanno l'obbligo di risiedere a Roma; è in facoltà del presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di accordare ad essi, in aggiunta allo stipendio, un'assegno nella misura che sarà determinata dal presidente stesso.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il presidente: sen. prof. Raffaele CIASCA

(1560)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di terza classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 105, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico.

Membri:

Mangione prof.ssa Maria, docente d'igiene, scienze e chimica Istituto di 2° grado;

Stefanelli prof.ssa Elena, docente d'igiene, scienze e chimica Istituto di 2° grado;

Spalatin dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Carlucci dott. Marcello, direttore di sezione.

Segretario:

Formicola dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62, e, qualora le operazioni della Commissione non potessero terminare entro tale esercizio, graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1962

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1962
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 84. — MOFFA

(1543)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.